



COMUNE DI CRESPIATICA
Provincia di Lodi

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

**Numero Registro
Generale**

9

Data

13-03-2026

OGGETTO:	MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA TRENTO TRIESTE CAUSA INTERVENTO PER PERDITA ACQUEDOTTISTICA PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 16 MARZO 2026
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che in data 13.03.2026 si è evidenziata una perdita d'acqua in via Trento Trieste in prossimità del civico 27;

Dato atto che la ditta incaricata del ripristino della linea ha comunicato in data 13.03.2026 che si rende necessario chiudere la viabilità in via Trento Trieste al fine di permettere l'intervento di riparazione della perdita;

Ritenuto di dover garantire accesso e deflusso a via Trento Trieste per i residenti della stessa e di via Verdi;

Visto il Decreto Legge 24/2022;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992);

Visto il D.Lgs 267/2000 artt. 50 a 54

ORDINA

Dalle ore 9.00 alle 18.00 di lunedì 16 febbraio 2026 e comunque fino a termine delle lavorazioni

L'istituzione del doppio senso di marcia in via Trento Trieste;

Il divieto di transito in via Trento Trieste all'altezza del civico 27.

DISPONE

Che la ditta incaricata ponga tempestivamente adeguata cartellonistica di cantiere.

AVVISA

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e degli altri agenti della Forza Pubblica (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine dei 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione di segnaletica, in relazione alla natura dei segnali opposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992.

Per le trasgressioni alla presente Ordinanza, per quanto non diversamente normato dalla Legge, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. con applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre a denuncia ai sensi dell'art. 650 Codice Penale;

Crespiatica, 13-03-2026

Il Sindaco
CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.